

## **Schema di decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (Atto n. 535).**

### **PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo; considerato che:

esso rappresenta, unitamente allo schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, l'ultimo tassello attuativo della legge n. 53 del 2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione;

esso è diretto, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003, al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, che da oltre 80 anni non è interessato da riforme ordinamentali;

la sua approvazione risulta centrale, tanto più che è anche nel suo ambito che si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

esso riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione, dettando, da una parte, le norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni;

valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:

la sostanziale unitarietà dei due percorsi, che si riflette – fra l'altro – nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario scolastico e formativo, nonché nella possibilità di acquisire, nell'uno o nell'altro sistema, crediti certificati, assicurando competenze di base comuni finalizzate all'armonica interazione tra i due sistemi;

la pari dignità riconosciuta ai due sistemi in cui si articola il secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, ancorché differenziati e rispondenti alle diverse scelte vocazionali dei giovani;

il potenziamento della libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e di vincoli nazionali e regionali, a garanzia dell'unità e qualità del sistema;

la personalizzazione educativa dei percorsi, anche attraverso il potenziamento della laboratorialità e la modalità di apprendimento in alternanza scuola-lavoro, a garanzia del successo formativo e del diritto all'apprendimento, attraverso attività di orientamento e tutorato, che rendano effettivo il diritto a cambiare percorso formativo;

Martedì 11 ottobre 2005 — 169 — Commissione VII valutati altresì positivamente, con riferimento alla definizione di taluni aspetti dei livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi di istruzione e formazione, la disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere le richieste di modifica avanzate dalla Conferenza unificata, che disegnano un percorso metodologico rispettoso delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali, ed il rinvio ad appositi accordi, in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni;

considerato che il riferimento alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, recato al comma 3-bis dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 27 in sede di Conferenza unificata, deve intendersi riferito ai passaggi normativi attribuiti alle rispettive competenze e quindi, quanto alla sperimentazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente ai passaggi normativi di competenza dello stesso Ministero e ferma restando ovviamente l'autonomia scolastica in materia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 8, primo periodo, le parole: « di qualsiasi indirizzo di cui all'articolo 2, comma 8, o livello del secondo ciclo », siano sostituite dalle seguenti:

« di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo »;

2) all'articolo 1, dopo il comma 12, sia inserito il seguente: « 12-bis. I titoli e le qualifiche di cui al Capo III sono rilasciati dalle Regioni e Province autonome. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al medesimo Capo III »;

3) all'articolo 1, il comma 14 sia sostituito dal seguente: « 14. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato « Campus » o « Polo formativo ». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali »;

4) all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal primo periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento »;

5) all'articolo 2, comma 4, le parole: « e con il sistema dell'istruzione » siano sostituite dalle seguenti: « e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione », e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento potrà essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti e di esperienze pratiche e di stage »;

6) all'articolo 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore »;

Martedì 11 ottobre 2005 — 170 — Commissione VII